



**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ESERCIZIO E DELLA  
RACCOLTA A DISTANZA DEI GIOCHI DI CUI ALL’ARTICOLO 6 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 25 MARZO 2024, N. 41**

**REGOLE AMMINISTRATIVE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE  
E LA STIPULA DELLA CONVENZIONE**

**CIG B4DF5D6BCF**

## INDICE

PREMESSE	5
1. CONTENUTI DEL DOCUMENTO	5
2. IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE	6
2.1. IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE	6
2.2. DOTAZIONI TECNICHE	8
2.3. IDENTIFICAZIONE	9
2.4. GESTORE DEL SISTEMA	9
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	10
3.1 DOCUMENTI DI GARA	10
3.2. CHIARIMENTI	12
3.3 COMUNICAZIONI	12
4. OGGETTO, CORRISPETTIVO, DURATA DELLA CONCESSIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI	13
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE	15
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	17
6.1. CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA	17
6.2. CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA	20
6.3. DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE	21
6.4. SELF CLEANING	22
6.5. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	23
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	23
7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	24
7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	24
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-INFRASTRUTTURALE E DI POLICY IN MATERIA DI GIOCO RESPONSABILE E SOCIALE	25
7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	27
7.4.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	28
7.4.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	28
7.4.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-INFRASTRUTTURALE	28
7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI	28
7.5.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	28
7.5.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA-INFRASTRUTTURALE	28

8.	AVVALIMENTO	29
9.	ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	30
10.	GARANZIA PROVVISORIA	35
10.1	PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA	35
10.2.	RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA	38
11.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	39
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	40
12.1.	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	41
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	43
14.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	45
14.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	46
14.2	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	50
14.3.	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	50
14.4.	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	50
14.5.	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	51
15.	OFFERTA TECNICA	52
16.	OFFERTA ECONOMICA	53
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	54
17.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	54
17.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	55
18.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	56
19.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	56
20.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	57
21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA	57
22.	VERIFICA OFFERTA ECONOMICA	58
23.	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE	58
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	61
25.	ACCESSO AGLI ATTI	61
26.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	61

27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	62
27.1.	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	62
27.2.	MODALITÀ DEL TRATTAMENTO	62
28.	CODICE DI COMPORTAMENTO	63
	INDICE DEGLI ALLEGATI	64

## PREMESSE

**ADM**, a seguito del parere favorevole n. 1441/2024 reso dal Consiglio di Stato, Sezione Prima nell'adunanza del 16 ottobre 2024, con determina del Direttore Giochi n. 777860/RU del 17 dicembre 2024 ha deliberato l'avvio della **procedura di selezione**, nella forma della procedura aperta, ai sensi degli articoli 71 e 176 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento in **concessione** dell'esercizio e della raccolta a distanza dei **giochi pubblici** conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it). Tramite il sito si accede alla procedura, nonché alla documentazione di gara.

La durata del procedimento prevista è pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando, salvo imprevisti.

Il luogo di svolgimento della concessione è Codice NUTS: ITi43.

CIG B4DF5D6BCF - CUI S97210890584202400065 - CPV 92350000-9

Il Responsabile unico del progetto (RUP), a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è il dottor Antonio Giuliani ([dir.giochi.gad-scommesse@pec.adm.gov.it](mailto:dir.giochi.gad-scommesse@pec.adm.gov.it))

Il Direttore dell'esecuzione, a norma dell'articolo 114 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è il dottor Maurizio Montalti ([dir.giochi.gad-scommesse@pec.adm.gov.it](mailto:dir.giochi.gad-scommesse@pec.adm.gov.it)).

## 1. CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il presente documento disciplina le modalità di selezione degli operatori, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, per l'affidamento in **concessione** dell'esercizio e della raccolta a distanza dei **giochi pubblici**, nonché gli adempimenti preordinati alla stipula della relativa **convenzione**. In caso di discordanza tra il contenuto delle presenti **regole amministrative** e il contenuto della **convenzione**, è da considerare prevalente quest'ultimo.

I termini in grassetto inclusi nel presente documento assumono il significato indicato per ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni.

Il bando di gara, le **regole amministrative**, gli allegati da 1 a 17 alle **regole amministrative**, le **regole tecniche**, il nomenclatore unico delle definizioni, lo **schema di convenzione**, gli allegati 1, 2 e 3 allo **schema di convenzione** fanno parte integrante, sostanziale e vincolante della documentazione che regolamenta la **procedura di selezione**.

## 2. IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

### 2.1. Il Sistema Telematico di Negoziazione

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dal Codice civile.

**ADM** non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti al **candidato**, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo **candidato** per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte del **candidato** in maniera non conforme alle **regole amministrative** e a quanto previsto dalle Regole.

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione della domanda di partecipazione, al fine di assicurare la massima partecipazione, **ADM** può disporre, per una sola volta, la sospensione del termine di presentazione delle domande e la proroga dello stesso per una durata massima di trenta giorni, tenuto conto del periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema.

**ADM** si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza del **candidato**, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite al **candidato** e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito del Sistema si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L’utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante delle presenti **regole amministrative**, anche se non materialmente indicate e consultabili sul sito acquistinretepa.it>chi siamo>come funziona al seguente link:

[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comefunziona\\_RegoleSistema.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comefunziona_RegoleSistema.html).

Le istruzioni operative per accedere al Sistema e regole tecniche per l’utilizzo dello stesso sono consultabili sul sito acquistinretepa.it al seguente link:  
[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Partecipazione ad una Gara](https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Partecipazione_ad_una_Gara).

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o, comunque, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico del **candidato**.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L’accesso al Sistema potrebbe, comunque, essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione della domanda, i **candidati** manlevano e tengono indenne il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nelle presenti **regole amministrative**, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti delle presenti **regole amministrative**, il MEF, **ADM** e la Consip S.p.A., anche in qualità di gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

## 2.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla **procedura di selezione**, ogni **candidato** deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nelle presenti **regole amministrative** e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- b. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per il **candidato** transfrontaliero che ha sede legale ovvero operativa in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c. il legale rappresentante del **candidato** (o persona munita di idonei poteri di firma) deve essere in possesso di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - i. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);
  - ii. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
  - iii. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno Stato membro;
    - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014;
    - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 2.3. Identificazione

Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare il **candidato** per conto del quale intende operare, acceda previa apposita registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

- a. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese con livello di garanzia LoA3 (SPID secondo livello), tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei;
- b. tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale per gli utenti sprovvisti del nodo eIDAS italiano. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail [useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it](mailto:useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it), tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla “*P.IVA/Altro identificativo*” del **candidato** per conto del quale sta operando, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione della domanda di partecipazione. Il **candidato**, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della domanda, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile al **candidato** medesimo; ogni azione inerente all'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile al **candidato** per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

### 2.4. Gestore del Sistema

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza

pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema, nonché l'adozione di adeguate e idonee misure tecniche e organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).

**ADM**, per la presente procedura, si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del predetto Amministratore di Sistema.

### 3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

#### 3.1. Documenti di gara

La documentazione per la **procedura di selezione** comprende:

- a. bando di gara;
- b. le presenti **regole amministrative** e i documenti ad esse allegati:
  - allegato 1 - schema di domanda di partecipazione;
  - allegato 2 -principali riferimenti normativi;
  - allegato 3 - “Request.xml”del documento di gara unico europeo (DGUE);
  - allegato 4 - Atto d’obbligo;
  - allegato 5 – Clausola di *pantoufle*;
  - allegato 6 - Schema del **contratto di conto di gioco**;
  - allegato 7 – Dichiarazione dei dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento;
  - allegato 8 – Dichiarazione dei dati identificativi dei soggetti di cui al punto 6.1.2. delle presenti **regole amministrative**, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente;
  - allegato 9 - attestazione resa dal singolo soggetto obbligato, della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- allegato 10 - attestazione resa in conto terzi dal rappresentante legale della società aggiudicataria per ogni soggetto obbligato, della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- allegato 11 – dichiarazione per l'informazione antimafia resa dalla società aggiudicataria dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- allegato 12 - dichiarazione per l'informazione antimafia resa dalla società di capitale i cui soci detengono una quota superiore a 2 per cento del capitale o del patrimonio della società aggiudicataria;
- allegato 13 - dichiarazione per l'informazione antimafia resa dalla società di persone i cui soci detengono una quota superiore a 2 per cento del capitale o del patrimonio della società aggiudicataria;
- allegato 14 – dichiarazione dei dati identificativi dei familiari conviventi e del coniuge non separato di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- allegato 15 – dichiarazione resa dal singolo soggetto obbligato della insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 24, comma 25 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- allegato 16 – dichiarazione resa in conto terzi dal rappresentante legale della società aggiudicataria per ogni soggetto obbligato della insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 24, comma 25 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- allegato 17 – dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti già concessionari per la raccolta dei giochi pubblici.

c. **regole tecniche;**

d. **schema di convenzione** e i seguenti allegati:

- allegato 1 – Livelli di servizio e penali;
- allegato 2 – Schema del **contratto di conto di gioco**;
- allegato 3 - Clausole vessatorie.

e. nomenclatore unico delle definizioni.

I documenti necessari per partecipare alla **procedura di selezione** sono accessibili gratuitamente sul sito istituzionale [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it), nella sezione “Amministrazione Trasparente” al seguente link <https://www.adm.gov.it/portale/bandi-gara->

[concessioni-giochi](#) e sul Sistema al seguente link <http://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina.bandi.html?filter=AB> (ID gara: 4949947).

La “Request.xml” del Documento di gara unico europeo di cui all’allegato 3 rappresenta la struttura sulla base della quale i candidati, in sede di partecipazione, devono compilare la loro “Response.xml” del Documento di gara unico europeo.

### 3.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla **procedura di selezione** mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare entro le ore 17:00:00 del 15 maggio 2025, in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti (“Richieste Chiarimenti”), previa registrazione al Sistema stesso.

Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: [gara.concessioni.gad@pec.adm.gov.it](mailto:gara.concessioni.gad@pec.adm.gov.it).

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti, presentate nei termini suddetti, sono fornite in formato elettronico in tempo utile per la presentazione della domanda di partecipazione, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema (“Richieste Chiarimenti”) e sul sito istituzionale di **ADM** al seguente link <https://www.adm.gov.it/portale/bandi-gara-concessioni-giochi>.

Si invitano i **candidati** a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

**ADM** si riserva la facoltà, senza che da ciò possa derivare responsabilità alcuna per essa o per i propri dirigenti e collaboratori, nemmeno a titolo precontrattuale, di selezionare le richieste di chiarimento alle quali dare risposta, laddove siano già state trattate, ovvero di fornire risposte comuni a richieste di chiarimento riferite agli stessi contenuti.

### 3.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra **ADM** e **candidati** sono eseguiti in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per i **candidati** che hanno sede legale

ovvero operativa in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo del **candidato** prenderne visione.

In caso di malfunzionamento del Sistema, intervenuto in un momento successivo alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, **ADM** provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai menzionati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

In caso di **raggruppamenti temporanei**, **GEIE**, **retisti** o consorzi ordinari, i **candidati** raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 lett. d) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al **candidato** nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### 4. OGGETTO, CORRISPETTIVO, DURATA DELLA CONCESSIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

4.1. La **concessione** ha per oggetto le attività e le funzioni per l'esercizio dei seguenti **giochi pubblici** attraverso l'attivazione e la conduzione della rete di gioco a distanza, con esclusione di raccolta presso luoghi pubblici o luoghi aperti al pubblico, anche per il tramite di soggetti terzi con i quali il **concessionario** ha un rapporto commerciale o di collaborazione, con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica:

- a) **scommesse, a quota fissa e a totalizzatore**, su eventi, anche **simulati**, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
- b) **concorsi pronostici sportivi e ippici**;
- c) **giochi di ippica nazionale**;
- d) **giochi di abilità**, inclusi i **giochi di carte in modalità torneo e giochi di carte in modalità diversa dal torneo**, nonché **giochi di sorte a quota fissa**;
- e) **scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori**;
- f) **bingo**;

- g) ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso, istituiti e disciplinati con regolamento.

I soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi previsti dal presente atto, ai quali **ADM** all'esito della **procedura di selezione** attribuisce la **concessione** devono esercitare la raccolta a distanza di uno o più dei **giochi pubblici** di cui al presente punto

**4.2.** La raccolta a distanza dei seguenti **giochi pubblici**:

- a) **giochi numerici a totalizzatore nazionale;**
- b) **giochi numerici a quota fissa;**
- c) **lotterie ad estrazione istantanea o differita;**

è consentita, previa autorizzazione di **ADM**, ai **concessionari** ai quali i titolari unici di **concessione** per la gestione e sviluppo dei giochi ne diano licenza contrattualizzandone, altresì, il relativo aggio, comunque non inferiore all'otto per cento ovvero a quello riconosciuto ai punti fisici di vendita dei medesimi giochi.

**4.3.** I contenuti specifici delle attività e delle funzioni, di cui al punto precedente, nonché i requisiti tecnici minimi vincolanti per l'espletamento delle attività medesime, che devono essere assicurati dal **concessionario**, sono definiti nelle **regole tecniche**.

**4.4.** Ciascun partecipante alla **procedura di selezione** può richiedere un numero massimo di cinque **concessioni**. Tale limite massimo è riferito anche al gruppo societario a cui appartengono le singole società partecipanti.

**4.5.** Il **concessionario** per l'esercizio delle attività e delle funzioni pubbliche oggetto della **concessione** è tenuto specificamente:

- a. al rispetto integrale di tutti gli obblighi e delle condizioni contenute nell'atto di **convenzione** e nei relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante;
- b. ad attenersi alle prescrizioni indicate nelle **regole tecniche** e relativi allegati;
- c. ad attenersi a tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, espressamente previsti in altre prescrizioni successivamente adottate da **ADM**;
- d. a garantire i livelli minimi di servizio previsti nell'allegato 1 all'atto di **convenzione**.

**4.6.** La **concessione** ha durata di nove anni, non rinnovabile, a partire dalla data di rilascio della **convenzione**. I soggetti aggiudicatari della **concessione** sono tenuti a effettuare, a pena di esclusione, un versamento di un corrispettivo una tantum, di importo pari a sette milioni di euro per ogni **concessione** richiesta, nella misura di quattro milioni di euro all'atto dell'aggiudicazione e tre milioni di euro all'atto della

effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, da attivarsi, comunque, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera p) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, non oltre sei mesi dal rilascio della **concessione**. Nel semestre successivo al rilascio delle **concessioni** restano transitoriamente valide e utilizzabili, altresì, le regole tecniche di cui al decreto direttoriale AAMS dell'8 febbraio 2011, n. 2011/190/CGV, fermo restando l'obbligo di attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell'Agenzia, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà. Sul sito e su eventuali app utilizzate per la visualizzazione, gestione e offerta di gioco deve essere obbligatoriamente presente il logo o il marchio del concessionario, il numero identificativo della concessione in titolarità e il marchio istituzionale dell'Agenzia. Resta inteso che il **concessionario** che scelga di avvalersi della possibilità di attivare il servizio di gioco successivamente al rilascio della **concessione**, anche se nei predetti termini di sei mesi, non può chiedere ad **ADM** alcun tipo di rimborso né di risarcimento per danni o per minori guadagni causati dalla decorrenza dell'efficacia della **concessione**.

- 4.7. **ADM**, con riferimento agli andamenti della raccolta del gioco, può - in base alla riserva statale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 – valutare la necessità, per gravi ragioni, di sospendere, previo preavviso di 60 giorni, senza alcun indennizzo per il **concessionario**, in qualsiasi momento nel periodo di validità ed efficacia della **concessione**, l'esercizio di uno o più giochi oggetto della **concessione**, per un periodo massimo di sei mesi finalizzato alle valutazioni in ordine all'eventuale interruzione definitiva. In tal caso, può procedersi alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali per il ripristino dell'originario equilibrio, come previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
- 4.8. Nell'allegato 2 sono riportati a titolo indicativo e non esaustivo, i principali riferimenti normativi che disciplinano l'oggetto della **concessione**.

## 5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

- 5.1. Possono partecipare alla procedura di affidamento della **concessione**, anche nelle forme di aggregazione previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, i consorzi stabili, i **raggruppamenti temporanei**, i consorzi ordinari, i **retisti**, i **GEIE** che hanno sede legale, ovvero operativa, in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo.

Per la costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, detto mandatario, come stabilito dall'articolo 68, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è

conferita al rappresentante legale dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti di **ADM**.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 68 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la presentazione della domanda di partecipazione alla **procedura di selezione** degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti di **ADM** delle obbligazioni e degli impegni assunti in relazione alla procedura di affidamento in **concessione**. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle presenti **regole amministrative**. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla **procedura di selezione** se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano cumulativamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali come disposto dall’articolo 68, comma 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

A un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

Le aggregazioni di **retisti** di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i **raggruppamenti temporanei** in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di **retisti** partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i **retisti** per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di **retisti** partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche

solo alcuni tra i **retisti** per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di **retisti** partecipa nella forma del raggruppamento costituito, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla **procedura di selezione** deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune.

- 5.2. Le imprese individuali, le società di persone, i consorzi stabili, i **raggruppamenti temporanei**, i consorzi ordinari, i **retisti**, i **GEIE** devono espressamente impegnarsi a costituirsì in società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, anteriormente alla sottoscrizione della **convenzione**, pena il diniego alla stipula della stessa. Tutte le società di capitali avente sede legale in uno Stato diverso da quello italiano devono istituire almeno una sede secondaria in Italia ai fini del domicilio fiscale, anteriormente alla sottoscrizione della **convenzione**, pena il diniego alla stipula della stessa. Le società di capitali devono avere nell'oggetto sociale il riferimento esplicito all'esercizio dell'attività affidata in **concessione**.
- 5.3. Il **candidato** è tenuto a comunicare tempestivamente ad **ADM** ogni variazione societaria o nuovo elemento, che dovesse intervenire nel corso della **procedura di selezione** sino alla sottoscrizione della **convenzione**, che incida sulle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione o nella documentazione a essa allegata.

## 6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I **candidati** devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale di cui ai successivi paragrafi 6.1. e 6.2. nonché degli ulteriori requisiti indicati nei successivi capitoli 7 e 9.

### 6.1. Cause di esclusione automatica

In conformità a quanto previsto dall'articolo 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la partecipazione alla **procedura di selezione** dei soggetti di cui al capitolo 5 è subordinata all'insussistenza in capo al **candidato** delle cause di esclusione di seguito elencate.

**6.1.1.** È causa di esclusione dalla **procedura di selezione** la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del Codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
- c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
- d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

**6.1.2.** L'esclusione di cui al precedente punto 6.1.1. è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a. del **candidato** ai sensi e nei termini del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

- c. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g. del direttore tecnico o del socio unico;
- h. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

**6.1.3.** È, altresì, causa di esclusione la sussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto legislativo. La causa di esclusione di cui al già menzionato articolo 84, comma 4 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario, ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo decreto legislativo.

**6.1.4.** L'esclusione di cui al precedente punto 6.1.3., è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti dei soggetti previsti dall'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

**6.1.5.** Sono altresì esclusi:

- a. il **candidato** destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b. il **candidato** che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- c. il **candidato** che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e

dall'articolo 124 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

- d. il **candidato** iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- e. il **candidato** iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

**6.1.6.** È, inoltre, escluso il **candidato** che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il presente punto non si applica quando il **candidato** ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla **procedura di selezione**.

## 6.2. Cause di esclusione non automatica

**6.2.1.** In conformità a quanto previsto dall'articolo 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, **ADM** esclude dalla partecipazione alla **procedura di selezione** un **candidato** qualora accerti:

- a. la sussistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

- b. che la partecipazione del **candidato** determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- c. la sussistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento del **candidato** nella preparazione della **procedura di selezione** che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- d. che il **candidato** abbia commesso un illecito professionale grave tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. All'articolo 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

**6.2.2.** È, altresì, escluso il **candidato**, qualora **ADM** ritenga che lo stesso abbia commesso gravi violazioni, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente punto non si applica quando il **candidato** ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla **procedura di selezione**, oppure nel caso in cui il **candidato** abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

### **6.3. Disciplina dell'esclusione**

**ADM** esclude un **candidato** in qualunque momento della procedura, qualora risultino che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai precedenti paragrafi 6.1.e 6.2.

Qualora un **candidato** si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti paragrafi 6.1. e 6.2. trova applicazione la disciplina dell'esclusione come previsto dagli articoli 96 e 97 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Le cause di esclusione non si applicano al **candidato** sottoposto a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240 bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e affidato a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, comma 7, del Codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna stessa.

In caso di partecipazione alla **procedura di selezione di raggruppamenti temporanei**, di consorzi ordinari, di **retisti**, o di **GEIE**, ciascuna delle imprese partecipanti non deve incorrere nelle cause di esclusione di cui ai precedenti paragrafi 6.1 e 6.2.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i requisiti di ordine generale di cui ai precedenti paragrafi 6.1 e 6.2. sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate che prestano i requisiti.

**ADM** verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0).

#### 6.4. Self Cleaning

Un **candidato** che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti paragrafi 6.1. e 6.2. delle presenti **regole amministrative**, ad eccezione delle violazioni gravi contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate di cui ai punti 6.1.6. e 6.2.2., può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione della domanda di partecipazione, il **candidato** indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- comprova e descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure prima della presentazione della domanda e, successivamente, adotta e comunica ad **ADM** le misure di cui all'articolo 96, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, il **candidato** adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dandone comunicazione ad **ADM**.

**ADM** valuta la sufficienza e la tempestività delle misure adottate, con particolare riferimento alla dimostrazione da parte del **candidato** di aver risarcito o essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, alla dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando

attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, il **candidato** non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, **ADM** ne comunica le ragioni al **candidato**.

Non può avvalersi del *self cleaning* il **candidato** escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di **concessione**, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante interessato da una clausola di esclusione di cui ai precedenti paragrafi 6.1 e 6.2., si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 al fine di decidere sull'esclusione.

#### 6.5. Altre cause di esclusione

I **candidati** che, in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, abbiano affidato, entro il termine finale di presentazione delle domande, incarichi a soggetti che hanno esercitato, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso **ADM**, sono esclusi, ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dalla **procedura di selezione** per il triennio successivo alla data di stipula del relativo contratto.

### 7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Alla data di presentazione della domanda di partecipazione, i **candidati** devono possedere, inoltre, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei seguenti paragrafi.

Il possesso di tali requisiti dovrà essere dichiarato mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

La comprova dei requisiti sarà verificata, con le modalità riportate nei paragrafi che seguono, in capo all'aggiudicatario della procedura prima di procedere alla stipula della **convenzione di concessione**.

Il **candidato** è tenuto ad inserire nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso di **ADM** e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Le istruzioni per richiedere l'accesso al FVOE 2.0 sono consultabili sul sito ANAC al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

### 7.1. Requisiti di idoneità professionale

I **candidati** a pena di esclusione devono essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.). Per il **candidato** di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio da **ADM** tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE). I **candidati** stabiliti in altri Stati membri carcano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### 7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

I **candidati**, a pena di esclusione, devono essere in possesso di adeguata pregressa esperienza e moralità esplicantesi nell'esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con ricavi complessivi, rivenienti da tale attività non inferiori alla somma di tre milioni di euro conseguiti nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda. Tale requisito può essere posseduto anche per il tramite di società controllanti o controllate in Italia o in un altro Stato dello Spazio economico europeo e deve essere dichiarato specificamente nella domanda di partecipazione.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredate della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) dei ricavi complessivi dichiarati in sede di partecipazione;

- presentazione del titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni dello Stato in cui viene esercitata la raccolta dei giochi.

### 7.3. Requisiti di capacità tecnico-infrastrutturale e di policy in materia di gioco responsabile e sociale

**7.3.1. I candidati**, a pena di esclusione, devono essere in possesso, per l'intera durata della **concessione**:

- a. di una capacità tecnico-infrastrutturale in grado di adempiere compiutamente alle prestazioni, funzioni e requisiti tecnici previsti dettagliatamente dalle **regole tecniche**. In particolare, il **candidato**, oltre a quanto espressamente indicato nella **convenzione** e con riferimento, in particolare, all'innovazione tecnologica e alla cybersicurezza, deve essere in grado di assicurare e garantire, nel rispetto di quanto previsto dalle **regole tecniche**:
  - i. la realizzazione e gestione del **sistema del concessionario**;
  - ii. la realizzazione di un sistema di *disaster recovery* per la tracciabilità e la ricostruibilità di tutte le informazioni fino al momento del disastro;
  - iii. la realizzazione e gestione della propria **rete telematica** di collegamento per il trasporto delle informazioni nonché delle modalità di colloquio con il **sistema centralizzato**;
  - iv. l'adeguamento del **sistema del concessionario** in occasione di modifiche normative o definite da **ADM**;
  - v. lo scambio di informazioni con il **sistema centralizzato**;
  - vi. la realizzazione e gestione di un sito internet, di proprietà del **concessionario**, cui si accede tramite un dominio internet registrato dal **concessionario** stesso la cui estensione di primo livello deve necessariamente coincidere con il Top Level Domain “.it”.
  - vii. la realizzazione e gestione di eventuali **App** per la visualizzazione delle tipologie di gioco offerte e la gestione di ogni singolo gioco;
  - viii. la realizzazione e la gestione di un sistema dei conti di gioco per la registrazione del giocatore e l'accesso al proprio **conto di gioco**;
  - ix. la sottoposizione a verifica di conformità, da parte di uno dei soggetti individuati da **ADM**, il **sistema del concessionario**, comprese tutte le sue componenti e incluso il sito internet e le **App**.
- b. dei requisiti minimi ambientali fra quelli di cui al Piano d'azione per la

sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023, anche attraverso il possesso di specifiche certificazioni rilasciate da organismi accreditati, quali UNI EN ISO 14001:2015 sui sistemi di gestione ambientale e UNI CEI EN ISO 50001:2011 “Sistemi di gestione dell’energia”.

- c. di specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro, come ad esempio, l’utilizzo dello smart working, dell’orario di lavoro plurisettimanale, di specifici programmi di assistenza e benefici per le categorie svantaggiate, lo sviluppo di strumenti di *welfare* aziendale, la presenza di politiche di *mobility management* e di *diversity management*.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a., b. e c. da parte del **candidato**, anche mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento, è comprovato da relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente.

- d. di parametri minimi ai fini della adozione di una articolata policy di **gioco responsabile**. A tal fine, il **candidato** presenta una dettagliata relazione tecnica con cui rappresenta le proprie policy in materia di **gioco responsabile**, nel rispetto dei criteri definiti dall’articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 e dettagliando l’attuazione delle seguenti misure minime:
  - i. utilizzo di strumenti di analisi predittiva comportamentale dei giocatori per l’individuazione dei possibili rischi da gioco patologico;
  - ii. utilizzo di indicatori di rischio volti alla individuazione di comportamenti patologici da parte del giocatore;
  - iii. attivazione di specifici alert al raggiungimento di soglie di spesa e di tempo in funzione dell’età e delle abitudini di gioco del giocatore, comunque, almeno ogni ora di gioco continuativo e ogni 100 euro di spesa per sessioni di gioco;
  - iv. attivazione di misure restrizionali al gioco, in caso di superamento di indici di rischio da gioco patologico, attraverso, ad esempio, l’introduzione di limiti di spesa, di limiti di tempo di gioco e limiti di ricarica del conto di gioco;
  - v. sviluppo di sistemi di interazione con il giocatore che evidenzia possibili rischi da gioco patologico, attivazione di canali di contatto a disposizione dei giocatori per la divulgazione del **gioco responsabile** e la prevenzione del gioco patologico e descrizione della formazione da mettere in atto per gli operatori dei call center di contatto con i giocatori;

- vi. utilizzo delle scienze comportamentali per l'analisi dei dati sulle abitudini di gioco, volti a prevenire il rischio di gioco patologico;
- vii. messa a disposizione del giocatore di meccanismi di autolimitazione, obbligatori e preliminari all'attivazione del **conto di gioco**, non superiori, in sede di prima attivazione, a n. 3 ore giornaliere, euro 100 giornaliere di spesa, euro 200 di ricarica mensile;
- viii. individuazione di misure specifiche e speciali per i giocatori fra i 18 e i 24 anni, con individuazione, in sede di prima attivazione, di limiti massimi di ricarica non superiori a 50 euro al giorno, limiti massimi di gioco non superiori a 2 ore giornaliere ed euro 50 giornaliere di spesa.

I requisiti e parametri di cui al presente punto 7.3.1. sono oggetto di valutazione e di punteggio in sede di procedura di affidamento della **concessione**.

**7.3.2. I candidati** devono, inoltre, garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, anche attraverso la presentazione:

- a. qualora il **candidato** abbia oltre cinquanta dipendenti, di copia del Rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 con l'attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alle Consigliere regionali di Parità;
- b. qualora il candidato abbia oltre quindici dipendenti e non più di cinquanta, ovvero nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria e di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

#### 7.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I **candidati** di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di **retisti**, ai consorzi ordinari e ai **GEIE** si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### 7.4.1. Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al precedente paragrafo 7.1. deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/**GEIE**, nonché dal **GEIE** medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### 7.4.2. Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo ai ricavi complessivi di cui al precedente paragrafo 7.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. La comprova del requisito è fornita mediante il titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni dello Stato in cui viene esercitata la raccolta dei giochi.

#### 7.4.3. Requisiti di capacità tecnico-infrastrutturale

Il requisito di capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore, a quella richiesta dalle **regole tecniche** di cui al precedente paragrafo 7.3. deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si valutano le misure adottate ai sensi del precedente articolo 97 del medesimo decreto legislativo al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### 7.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

#### 7.5.1. Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al precedente paragrafo 7.1 deve essere posseduto dal consorzio.

#### 7.5.2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-infrastrutturale

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si valutano le misure adottate ai sensi del precedente articolo 97 del medesimo decreto legislativo al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## 8. AVVALIMENTO

Il **candidato** può avvalersi delle dotazioni tecniche, delle risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari, secondo le disposizioni della normativa vigente.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del **candidato** indicando il requisito di partecipazione che l'avvalimento è finalizzato ad acquisire.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente **procedura di selezione** delle imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 40 del succitato codice tra il momento del deposito di detta domanda e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione dell'impresa al concordato preventivo.

Il **candidato** e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti di **ADM** in relazione alle prestazioni oggetto della **convenzione**.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dal capitolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti i di cui al capitolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il **candidato** che si avvale e verso **ADM**, a mettere a disposizione, per tutta la durata della **concessione**, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione oggetto di avvalimento).

Il **candidato** allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, reso in formato digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione della domanda di partecipazione e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il **candidato** sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte di **ADM**. Contestualmente il **candidato** produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, **ADM** procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il **candidato** può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla **procedura di selezione**. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 9. ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

**9.1.** La **concessione** ai soggetti di cui al precedente capitolo 5 è rilasciata da **ADM** all'esito della gara pubblica, subordinatamente al rispetto dei seguenti requisiti e condizioni valevoli per l'intera durata della **concessione** stabilite dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41:

1. possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale di seguito elencati:
  - a. l'indice di elasticità dell'attivo, inteso quale rapporto fra le attività correnti e le passività correnti, deve assumere valori non inferiori a 1/2;
  - b. l'indice di elasticità del passivo, inteso quale rapporto fra le passività correnti e le passività totali, deve assumere valori non inferiori a 1/2;
  - c. l'indice di copertura delle immobilizzazioni, inteso quale rapporto fra la somma del capitale proprio e delle passività fisse e le attività fisse, deve assumere valori superiori a 1;
  - d. l'indice di autonomia finanziaria, inteso quale rapporto fra le passività fisse e il capitale netto, deve assumere valori non superiori a 0,8;
  - e. il rapporto di indebitamento, inteso quale rapporto fra posizione finanziaria netta e patrimonio netto, deve assumere valori non superiori a 4;

- f. il soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, detiene una posizione di controllo della società titolare della **concessione** deve possedere un patrimonio, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, pari al 1,5 per cento del valore di ogni singolo punto percentuale di partecipazione nel capitale della società concessionaria stessa.

Se la società è controllata da altre società ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, ai soli fini del rapporto di indebitamento, eventuali passività correnti dovute a debiti per finanziamenti infruttiferi ricevuti dal socio di maggioranza possono non essere computate nella posizione finanziaria netta.

L'importo della fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata a copertura del rispetto degli obblighi assunti dalla società titolare della **concessione** nei confronti di **ADM**, ai soli fini del computo del rapporto di indebitamento, se garantita da beni societari è valutata quale voce del patrimonio netto.

La comprova dei requisiti di cui alle precedenti lettere è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali, mediante bilanci o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredate della nota integrativa;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura degli indici di solidità dichiarati in sede di partecipazione.

I requisiti di solidità patrimoniale sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate e devono essere soddisfatti dal **raggruppamento temporaneo**, dalle aggregazioni di **retisti**, dai consorzi ordinari e dai **GEIE**, nel suo complesso.

2. possesso delle seguenti certificazioni rilasciate da organismi accreditati:
  - i. UNI EN ISO 9001:2015 dei sistemi di controllo e di gestione della qualità nei processi produttivi;
  - ii. UNI EN ISO 26000:2020 in materia di responsabilità sociale;
  - iii. UNI EN ISO 27001:2024 del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni il cui ambito sia relativo a tutti i siti di erogazione dei servizi e comprenda i servizi medesimi;
  - iv. UNI/PdR 125:2022 certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

3. comunicazione ad **ADM** dei dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al due per cento;
4. presentazione di un piano degli investimenti, come previsto all'articolo 8 della **convenzione** di **concessione**, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità e tutela della concorrenza, asseverato da soggetto terzo con specifica relazione circa la relativa sostenibilità commisurata alla durata e alle condizioni che regolano il rapporto concessorio;
5. impegno all'osservanza dei limiti di deposito sui conti correnti dedicati previsti all'articolo 7, comma 1, lettera d. della **convenzione** di **concessione**, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità e tutela della concorrenza;
6. impegno ad adottare azioni e misure da porre in essere per contrastare il gioco patologico preventivamente sottoposte alla valutazione di **ADM**;
7. presentazione di una garanzia provvisoria, relativa al rispetto degli obblighi assunti con la presentazione della domanda di partecipazione fino alla sottoscrizione della **convenzione**;
8. residenza delle infrastrutture tecnologiche, *hardware* e *software*, e in specie dei *server*, dedicati alle attività oggetto di **concessione** in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anche se realizzate con soluzioni di cloud computing, garantendo la piena disponibilità di tutte le informazioni richieste da **ADM** per le azioni di vigilanza e controllo. La stessa deve essere comprovata dal soggetto partecipante con dichiarazione, resa ai sensi e nelle forme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o da attestazione di un organo tecnico abilitato ovvero da attestazione di un organismo ufficiale competente nello Stato in cui le predette infrastrutture sono stabilite, accompagnata da traduzione in italiano resa nelle forme legali previste dalla legislazione italiana vigente;
9. attivazione da parte del **concessionario**, previa autorizzazione di **ADM** e compatibilmente con le specifiche **regole tecniche** da essa stabilite, di un sito internet, con dominio di primo livello nazionale, direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria **concessione** e di sua proprietà con esclusione della possibilità per il medesimo **concessionario** di mettere il riferito sito nonché qualsiasi elemento di offerta di gioco a disposizione di soggetti terzi, anche se appartenenti al medesimo gruppo societario, con qualsiasi soluzione tecnica o di interfaccia. Ai fini di trasparenza e di riconducibilità al **concessionario** del sito e delle **App** di cui all'articolo 6, comma 6, lettera d) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sul sito internet è obbligatoriamente presente il logo o il marchio del **concessionario**. Tale attivazione si attua tramite la realizzazione e gestione di un sito internet, di proprietà del **concessionario**, cui si accede tramite un dominio

internet registrato dal **concessionario** stesso, la cui estensione di primo livello deve necessariamente coincidere con il Top Level Domain “.it”;

10. sottoscrizione dell’atto d’obbligo di cui all’allegato 4 delle presenti **regole amministrative** in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 6, comma 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41;

I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti punti 2, 8, 9, devono essere assolti dal **concessionario** entro la data della effettiva assunzione del servizio del gioco, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della **concessione**.

- 9.2. Il **candidato** è tenuto all’assolvimento totale o assume l’impegno vincolante a versare le somme a qualsiasi titolo dovute ad **ADM**, anche in relazione alle rate previste dai piani di rateizzazione concessi ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, con riferimento a eventuali concessioni per la raccolta dei giochi pubblici da essi precedentemente detenute. Non costituiscono impedimento alla partecipazione alla gara pubblica gli omessi pagamenti di somme relative a contenziosi in essere con **ADM** in merito ai rapporti di reciproco debito/credito derivanti dall’articolo 12 del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169.
- 9.3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 9.1 e 9.2, il **rilascio della concessione** è subordinato, inoltre, all’insussistenza delle seguenti situazioni:
  1. gestione, anche da parte di uno dei propri soci, in maniera diretta o indiretta, di organizzazioni o attività sportive o, comunque, altre attività i cui esiti siano oggetto di **giochi pubblici** o possesso di partecipazioni in società o associazioni sportive esercenti attività i cui esiti siano oggetto di scommesse su eventi sportivi, ad eccezione degli ippodromi;
  2. ai sensi dell’articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, il titolare dell’impresa o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, ovvero risultino imputati per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 416, 416-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Le stesse condizioni valgono anche per le persone fisiche che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio delle predette società in misura superiore al 2% (due per cento), nonché per il coniuge non separato di tutti i soggetti sopraindicati o, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, al titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero al direttore generale della società di gestione del fondo.

- 9.4.** **ADM** esclude un **candidato** in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al precedente punto 9.3. punti 1 e 2.

Le cause di esclusione previste dal precedente punto 9.3., punto 2 non si applicano al **candidato** sottoposto a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240 bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e affidato a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di partecipazione alla **procedura di selezione** di consorzi stabili, di **raggruppamenti temporanei**, di consorzi ordinari, di **retisti**, o di **GEIE**, tutti i requisiti di cui al precedente punto 9.3. devono essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti.

- 9.5.** La raccolta a distanza dei **giochi pubblici** di cui ai precedenti punti 4.1. e 4.2. è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un **contratto di conto di gioco** tra il **concessionario** e il giocatore. Lo schema del **contratto di conto di gioco**, da consegnare ad **ADM** insieme alla domanda di partecipazione alla **procedura di selezione** e, successivamente, in occasione di ogni sua modifica o integrazione, è predisposto dal **candidato** nel rispetto delle seguenti condizioni minime di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41:

- regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e previsione che è italiano il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti, anche di fonte europea, e con esclusione espressa della risoluzione arbitrale delle controversie;
- per la certezza della identificazione del giocatore, apertura del **conto di gioco** esclusivamente con l'utilizzo di un valido documento di identità o di altro strumento di identificazione digitale di secondo livello, riconosciuto in Italia, indicato con provvedimento direttoriale **ADM**;
- utilizzo del **conto di gioco** in osservanza delle disposizioni vigenti, anche di fonte unionale, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- unicità del **contratto di conto di gioco** con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del **conto di gioco** di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del **conto di gioco** per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore, divieto di frazionamento del **conto di gioco** nella gestione dei singoli prodotti o **App** di gioco e nella relativa rendicontazione contabile;
- indisponibilità da parte del **concessionario** delle somme depositate sul **conto di gioco**, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito, sempre mediante

strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, direttamente connesse all'esercizio dei **giochi pubblici**;

- f. tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione del giocatore delle vincite e delle relative somme, sempre mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;
- g. accredito al giocatore, sempre mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta, delle somme rivenienti da vincite dal medesimo consegnate e accreditate sul **conto di gioco** di cui il giocatore chieda al **concessionario** il prelievo;
- h. in caso di prelievi di parte delle somme giacenti sul **conto di gioco**, effettuati su richiesta del relativo titolare, accredito a quest'ultimo dell'importo prelevato sempre mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
- i. informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa rispettosa in materia come disposto dal successivo articolo 33;
- j. restituzione integrale ai giocatori, sempre mediante di strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, delle somme costituenti il saldo dei **conti di gioco** nel caso in cui, alla scadenza a qualsiasi titolo della **concessione**, il **concessionario** non ne consegua una nuova attribuzione;
- k. devoluzione all'erario delle somme costituenti il saldo dei **conti di gioco** decorsi tre anni dalla loro ultima movimentazione.

- 9.6.** Nella gestione dei conti di gioco e nei rapporti con i giocatori, il **concessionario** si attiene, inoltre, agli obblighi previsti dall'articolo 17 dell'atto di **convenzione**, da riportare nel **contratto di conto di gioco**.
- 9.7.** In attuazione delle citate condizioni minime e degli obblighi richiamati al punto 9.6., è predisposto lo schema di **contratto di conto di gioco** redatto in conformità alle **regole tecniche** e da cui il **concessionario** può discostarsi, motivatamente, solo nelle parti espressamente indicate come modificabili.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

### 10.1. Presentazione della garanzia provvisoria

La domanda di partecipazione è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” che garantisce il rispetto degli obblighi assunti con la presentazione della domanda di partecipazione fino alla

sottoscrizione della **convenzione**.

Al fine di rendere l'importo della garanzia provvisoria, proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento in **concessione**, tale importo, secondo quanto indicato all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è calcolato sommando l'importo del corrispettivo una tantum di cui all'articolo 6, comma 5, lettera p) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, pari a € 7.000.000,00 (sette milioni/00) e il canone di **concessione** medio di cui all'articolo 6, comma 6, lettera n) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 da versare per l'intera durata della **concessione**, pari a € 30.137.464,54, calcolato partendo dal margine netto medio conseguito dai **concessionari** per il gioco a distanza negli ultimi 3 anni di raccolta (2022, 2023, 2024), aumentato del venti percento annuo, derivante dalla stima di crescita annua della raccolta di gioco, per un totale di € 37.137.464,54. Su tale somma, costituente il valore della procedura, è applicata l'aliquota del due per cento prevista dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con arrotondamento alla decina di migliaia di euro superiore.

Pertanto, il valore della garanzia provvisoria deve essere pari a euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00).

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del **candidato**, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- a. la cauzione è costituita mediante deposito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato;
- b. la garanzia fideiussoria può essere rilasciata:
  - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
  - da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio delle garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Il **candidato** deve presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'istituto emittente, avendo cura che venga evidenziata nel testo della garanzia l'indicazione del sito internet, avente le caratteristiche richieste da ANAC con la

delibera 19 dicembre 2023, n. 606, presso il quale è possibile effettuare la verifica della stessa.

Nel caso in cui l'istituto emittente non disponga di un sito internet con le caratteristiche indicate nella predetta delibera ANAC, dovrà fornire un indirizzo PEC dedicato a cui **ADM** invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dovranno dotare di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche ove non siano indicati dall'istituto emittente nella documentazione contrattuale, sono riportati dal **candidato** nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, il **candidato** acquisisce l'impegno dell'istituto emittente a riscontrare le richieste pervenute da **ADM** nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. La Consip S.p.a. provvederà a segnalare all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

Il **candidato**, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/albi-elenchi/index.html>
- <https://ruipubblico.ivass.it/rui-pubblica/ng/#/home>

La fideiussione deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di **ADM** e deve contenere espressa menzione dell'oggetto della **concessione** e del soggetto garantito.

La garanzia provvisoria deve avere, a pena di esclusione, efficacia per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda di partecipazione e deve prevedere l'obbligo dell'emittente di rinnovarla, su richiesta di **ADM**, qualora la sottoscrizione della **convenzione** non avvenga entro il periodo di efficacia della garanzia e, in tal

caso, deve avere validità per ulteriori 180 giorni.

In caso di richiesta di estensione di validità della garanzia fideiussoria, il **candidato** può produrre, nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione della domanda di partecipazione alla **procedura di selezione**.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo previsto per la garanzia provvisoria approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193.

In caso di partecipazione alla **procedura di selezione** di consorzi stabili, di **raggruppamenti temporanei**, di consorzi ordinari, di **retisti**, o di **GEIE**, la garanzia, a pena di esclusione, deve essere prestata a nome di tutte le imprese che ne fanno parte, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al solo consorzio.

## 10.2. Riduzione della garanzia provvisoria

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), e h) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o **GEIE**, o tutte le imprese retiste che partecipano alla **procedura di selezione** siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, solo se il consorzio possiede la predetta certificazione.
- b. riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla precedente lettera a).
- c. riduzione del 20 per cento in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi, di cui all'allegato II.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lettere a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 se uno dei soggetti che costituiscono il

raggruppamento, consorzio ordinario o **GEIE**, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il **candidato** dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

**10.3.** È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione della domanda di partecipazione alla **procedura di selezione**.

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

## **11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)**

I partecipanti alla **procedura di selezione** dovranno presentare, a pena di esclusione e con le modalità che seguono, copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 1, commi 65 e 67, della legge n. 266, del 23 dicembre 2005 n. 266 e ss.mm.ii.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

L'importo del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) pari a euro 560,00 (cinquecentosessanta/00 euro) è stabilito dalla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 - *Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, per l'anno 2024 - e potrà essere effettuato scegliendo tra le modalità di cui alla suddetta delibera, pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità della domanda di partecipazione. Il pagamento è verificato mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE). Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, **ADM** richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. Il **candidato** che non adempia alla richiesta nel termine stabilito da **ADM** è escluso dalla **procedura di selezione** per inammissibilità.

## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La domanda di partecipazione e la documentazione relativa alla **procedura di selezione** devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le domande presentate attraverso modalità differenti da quelle previste nelle presenti **regole amministrative**. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono redatte secondo i modelli predisposti e messi a disposizione nel Sistema, si può prendere visione delle stesse al seguente link <https://www.adm.gov.it/portale/bandi-gara-concessioni-giochi>.

La domanda può essere presentata a decorrere dalle ore 00:00:00 del 31 marzo 2025 e deve pervenire entro e non oltre le ore 17:00:00 del 30 maggio 2025, a pena di irricevibilità. Il Sistema non accetta domande presentate prima o dopo la data e l'orario stabiliti come decorrenza e come termine ultimo di presentazione della domanda e domande carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema. Per l'individuazione di data e ora di arrivo della domanda di partecipazione fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il sistema invierà, altresì, al **candidato**, una ricevuta, in formato pdf, come allegato a una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio della domanda e contenente il codice identificativo della domanda di partecipazione e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono a esclusivo rischio del **candidato**. Si invitano, pertanto, i **candidati** ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, mancata trasmissione della domanda di partecipazione entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al precedente paragrafo 2.1.

Ogni **candidato**, per la presentazione della domanda di partecipazione, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun **candidato** ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Il Sistema accetta tutti i formati tranne .exe, .bat, .sh, .jar, .cmd, .vb, .vbs, .vbe, .js

## 12.1. Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al capitolo 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, di seguito sono indicate le modalità di caricamento della candidatura sul Sistema:

L'OFFERTA è composta da:

- Documentazione Amministrativa;
- Offerta tecnica;
- Offerta economica.

Il **candidato** ha facoltà di inserire a Sistema, OFFERTE successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'OFFERTA presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle domande. Il Sistema invierà al **candidato** una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo della candidatura. **ADM** considera esclusivamente l'ultima domanda presentata.

L'OFFERTA è vincolante per il concorrente e, con la sua trasmissione, il **candidato** accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il sistema consente al **candidato** di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'OFFERTA.

Il Sistema consente al **candidato** di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il **candidato** dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni pertinenti.

Sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: *Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica*).

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al **candidato** di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA. (N.B.: fare attenzione

a non duplicare la richiesta di dati/informazioni a Sistema e nella documentazione richiesta).

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È, in ogni caso, onere e responsabilità del **candidato** aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di *"invio"* della medesima. All'invio dell'offerta, il **candidato** riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA di partecipazione mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del precedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Il **candidato** è consapevole, e accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo **candidato** presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione della domanda di partecipazione.

Il **candidato** che intende partecipare in forma associata (per esempio raggruppamenti temporanei/consorzi) in sede di presentazione dell'OFFERTA indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Il mancato riscontro alla richiesta di **ADM** entro il termine ultimo fissato da

quest'ultima o, comunque, in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del **candidato** alla partecipazione alla **procedura di selezione**.

Il **candidato** può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

Il **candidato** dovrà, in primo luogo manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione di “Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4”, - nell'Area “Comunicazioni” di cui al precedente paragrafo 3.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica.

Tale comunicazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema. Successivamente, i concorrenti che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta riceveranno invito alla rettifica tramite l'area comunicazioni del Sistema: la rettifica dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, così come indicata nella comunicazione di fissazione delle sedute di apertura delle Offerte Tecniche e delle Offerte Economiche, e comunque dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione.

La rettifica dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate nel successivo paragrafo 14.1 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione di fissazione delle sedute per l'apertura dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla “correzione” dell'Offerta nella parte interessata. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale è valutata la possibilità di dichiarare inammissibile l'Offerta.

### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione tecnica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla **procedura di selezione**, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla **procedura di selezione**;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste, e dell'Offerta non è sanabile, in coerenza con la disposizione di cui all'articolo 101, comma 1, ultima parte, del decreto legislativo 25 marzo 2023, n. 36;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali il **candidato** intende assicurare, in caso di aggiudicazione della **concessione**, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al capitolo 9 delle presenti **regole amministrative**;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al **candidato** un termine di dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, **ADM** procede all'esclusione del **candidato** dalla procedura.

Ove il **candidato** produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, **ADM** può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

**ADM** può sempre chiedere chiarimenti sulla documentazione tecnica e su ogni loro allegato. Il **candidato** è tenuto a fornire risposta nel termine di dieci giorni dall'invio di richiesta dei chiarimenti. I chiarimenti resi dal **candidato** non possono modificare il contenuto della documentazione.

#### 14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il **candidato** inserisce nel Sistema, nella busta amministrativa indicata nella tabella, la seguente documentazione:

<b>Documentazione amministrativa</b>	
<b>Documento</b>	<b>Busta</b>
Domanda di partecipazione	Amministrativa
Idonea documentazione da cui risultino i poteri alla sottoscrizione degli atti di cui alla <b>procedura di selezione</b> , relativamente a tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione e dell'altra documentazione allegata	Amministrativa
Response xml del DGUE	Amministrativa
Garanzia provvisoria	Amministrativa
Eventuali certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	Amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
Atto d'obbligo (allegato 4)	Amministrativa
Dichiarazione di rispetto della clausola di Pantouflage (allegato 5)	Amministrativa
Schema di <b>contratto di conto di gioco</b> (allegato 6)	Amministrativa
Dichiarazione dei dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 % (allegato 7)	Amministrativa
Dichiarazione dei dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui al punto 6.1.2. delle regole amministrative (allegato n. 8)	Amministrativa
Copia del Rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ( <i>in caso abbia più di 50 dipendenti</i> )	Amministrativa
Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ( <i>in caso abbia oltre quindici dipendenti e non più di cinquanta o in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia</i> )	Amministrativa
Piano degli investimenti	Amministrativa

<b>Documentazione amministrativa</b>	
<b>Documento</b>	<b>Busta</b>
Documentazione attestante i requisiti di solidità finanziaria di cui al punto 9.1 punto 1)	Amministrativa
Certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito	Amministrativa
Documentazione comprovante il possesso di adeguata pregressa esperienza e moralità esplicantesi nell'esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo con ricavi non inferiori a tre milioni di euro conseguiti negli ultimi due esercizi	Amministrativa
Eventuale documentazione per i soggetti associati	Amministrativa
Eventuale dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione	Amministrativa
Eventuale dichiarazione di avvalimento più contratto di avvalimento	Amministrativa
Eventuale Response xml del DGUE dell'ausiliaria	Amministrativa

#### **14.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura**

La domanda di partecipazione redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1 è compilata on-line sul Sistema.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di **retisti**, **GEIE**, il **candidato** fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa partecipante.

Nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla **procedura di selezione**. Tali consorzi indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione automatica di cui al precedente punto 6.1.1. delle presenti **regole amministrative** sono rese dal **candidato** in ordine a tutti i soggetti indicati al successivo punto 6.1.2.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4 lettere g) e h) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono rese dal **candidato** in relazione ai soggetti indicati al precedente punto 6.1.2.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione automatica di cui al precedente punto 6.1.3. delle presenti **regole amministrative** sono rese dal **candidato** in ordine a tutti i soggetti previsti dall'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 per le concessioni dei giochi.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione di cui ai punti 1 e 2 del precedente punto 9.3 delle presenti **regole amministrative** sono rese dal **candidato** in ordine a tutti i soggetti ivi indicati.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione al **candidato**.

Con riferimento alle cause di esclusione non automatica di cui al precedente paragrafo 6.2. il **candidato** dichiara:

- le gravi infrazioni di cui al precedente punto 6.2.1., lettera a. delle presenti **regole amministrative** commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui al precedente punto 6.2.1., lettera d. delle presenti **regole amministrative**, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Il **candidato** dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione della domanda di partecipazione e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione della domanda di partecipazione.

Il **candidato** adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione della domanda di partecipazione e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se il **candidato** omette di comunicare ad **ADM** la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi dei precedenti paragrafi 6.1 e 6.2 delle presenti **regole amministrative** e detti fatti o provvedimenti non risultino nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), il triennio inizia a decorrere dalla data in cui **ADM** ha acquisito conoscenza degli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nell'allegato n. 8 il **candidato** dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui al precedente punto 6.1.2. delle presenti **regole amministrative**, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Nella domanda di partecipazione il **candidato** dichiara:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti indicati al capitolo 9 e assolvere a quelli di cui ai punti 2, 8, 9, del punto 9.1. quantomeno entro la data della effettiva assunzione del servizio del gioco, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della **concessione**;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato da **ADM** reperibile a <https://www.adm.gov.it/portale/amministrazione-trasparente-atti-generali> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la **risoluzione del contratto**;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo capitolo 27.
- (*nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 25 marzo 2023, n. 36;

La sottoscrizione della domanda di partecipazione implica, altresì, l'assunzione da parte del soggetto richiedente, per l'intera durata della **concessione**, degli obblighi elencati dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte, con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

- dal **candidato** che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o **GEIE** costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di aggregazioni di **retisti**:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con

soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo **candidato** che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei **retisti** che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario.
- nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del **candidato** o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il **candidato** allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il **candidato** allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il **candidato** può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 e inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato pdf. Il **candidato** si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

**14.2. Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**

Il **candidato** - ove sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Il **candidato** presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma, 1, lettera o), del decreto succitato che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento della **concessione**.

**14.3. Documentazione in caso di avvalimento**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della “*Response xml*” del DGUE.

Il **candidato**, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a. la dichiarazione di avvalimento;
- b. il contratto di avvalimento.
- c. la “*Response xml*” del DGUE dell'ausiliaria

Si ricorda che il contratto di avvalimento deve specificare chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare risorse e apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito.

**14.4. Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

Per i raggruppamenti temporanei: copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o **GEIE**: copia dell'atto costitutivo e dello statuto, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di **retisti**: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre.

Per le aggregazioni di **retisti**: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.

#### 14.5. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il DGUE è un’autodichiarazione del **candidato** sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità a partecipare a una procedura di selezione pubblica.

Il **candidato** dovrà produrre la “*Response.xml*” del DGUE, nelle seguenti modalità:

1. accede al link iDGUE disponibile su [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
2. seleziona la compilazione come operatore economico;
3. esegue l’upload del file “*Request xml*”;
4. inserisce i dati richiesti;
5. genera il file “*Response xml*”.

La “*Response xml*” del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consente di conservarne il formato XML, ad esempio. con la firma CAdES (con estensione.p7m), dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1 e presentato:

- dal singolo **candidato** e compilato in tutte le sezioni pertinenti;

- da tutti i **candidati** che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, **GEIE** e compilato in tutte le sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi stabili e compilato in tutte le sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato in tutte le sezioni pertinenti;
- dai consorziati che prestano i requisiti e compilato in tutte le sezioni pertinenti;
- dall'impresa ausiliaria, in caso di avvalimento, e compilato in tutte le sezioni pertinenti.

## 15. OFFERTA TECNICA

Il **candidato** inserisce nel Sistema, nella busta tecnica indicata nella tabella, la seguente documentazione:

<b>Offerta Tecnica</b>	
<b>Documento</b>	<b>Busta</b>
Relazione tecnica, sottoscritta da soggetto indipendente, dalla quale emerge il possesso delle capacità tecnico-infrastrutturali indicate nelle <b>regole tecniche</b> e degli altri requisiti di cui al punto 7.3.1.	Tecnica
Relazione tecnica delle policy in materia di <b>gioco responsabile</b> nel rispetto dei criteri definiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41	Tecnica
Dichiarazione circa segreti tecnici, ove presenti	Tecnica elemento non obbligatorio

La relazione tecnica in merito al possesso delle capacità tecnico-infrastrutturali deve essere asseverata da soggetto terzo indipendente e deve descrivere analiticamente le capacità tecniche del **candidato** che gli consentono di adempiere compiutamente alle prestazioni, funzioni e requisiti tecnici previsti dalle **regole tecniche**, come dettagliatamente descritto al punto 7.3.1, lett. a.

Il **candidato**, in relazione all'offerta tecnica proposta, ha facoltà di allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli della relazione coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti della relazione sono

da segretare secondo quanto disposto dall'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il **candidato**, a tal fine, allega anche una copia firmata della relazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà di **ADM** di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al **candidato** di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

## 16. OFFERTA ECONOMICA

Il **candidato** inserisce a Sistema, nella busta economica indicata nella tabella, la seguente documentazione:

<b>Offerta economica</b>	
<b>Documento</b>	<b>Busta</b>
Dichiarazione di impegno irrevocabile al pagamento di un importo pari a sette milioni di euro per ogni <b>concessione</b> richiesta, da versarsi nella misura di quattro milioni di euro all'atto dell'aggiudicazione e tre milioni di euro all'atto della effettiva assunzione del servizio del gioco, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della <b>concessione</b>	Economica

Nella dichiarazione di impegno, il **candidato** deve effettuare la scelta del numero delle **concessioni** per le quali partecipa alla **procedura di selezione** e il relativo conseguente importo da versare.

La dichiarazione con cui il **candidato** formula l'impegno irrevocabile al pagamento, deve essere redatta in lingua italiana. Il **candidato** è tenuto a dichiarare per iscritto che l'offerta economica è ferma, incondizionata, definitiva, vincolante ed irrevocabile, ai sensi dell'articolo 1329 del Codice civile e rimarrà valida ed efficace per il periodo minimo di un anno a partire dal termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione e, comunque, fino alla sottoscrizione della **convenzione**.

La dichiarazione con cui il **candidato** formula l'impegno irrevocabile al pagamento è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

- dal **candidato** che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o **GEIE**, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di aggregazioni di **retisti**:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto-legge 10

febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è costituita, a pena di esclusione, da una dichiarazione di impegno irrevocabile al pagamento, generata automaticamente dal Sistema e firmata digitalmente, contenente i valori inseriti a Sistema dal **candidato** nella apposita scheda, proporzionato al numero di **concessioni** richieste.

I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Documento di Offerta Economica”, che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:

- scaricata e salvata sul proprio PC;
- sottoscritta digitalmente.

Nella dichiarazione di impegno al pagamento, il **candidato** è tenuto a dichiarare, a pena di esclusione, che l'offerta economica è ferma, incondizionata, definitiva, vincolante ed irrevocabile, ai sensi dell'articolo 1329 del Codice civile e rimarrà valida ed efficace per il periodo minimo di un anno a partire dal termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione e, comunque, fino alla sottoscrizione della **convenzione**.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La **concessione** è aggiudicata ai **candidati** che soddisfano i requisiti richiesti da **ADM** con le presenti **regole amministrative** e con le **regole tecniche**.

Sono oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio, esclusivamente, i requisiti di cui al punto 7.3.1 delle presenti **regole amministrative**, inseriti nell'offerta tecnica.

### 17.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è pari a un massimo di 30 punti, attribuito sulla base

dei criteri di valutazione elencati nella tabella che segue. Il **candidato** è escluso dalla **procedura di selezione** nel caso in cui consegna un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 18, ferma restando la necessità di acquisire il punteggio minimo per ogni singolo requisito.

	<b>Requisiti</b>	<b>Punteggio max</b>	<b>Punteggio minimo</b>
A	Capacità tecnica infrastrutturale con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche e alla cybersicurezza	10 punti	6 punti
B	Criteri minimi ambientali	5 punti	3 punti
C	Rispetto delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa	5 punti	3 punti
D	Policy in materia di <b>gioco responsabile</b>	10 punti	6 punti

## 17.2. Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno dei requisiti indicati nella tabella immediatamente precedente, la Commissione attribuisce, ai fini della valutazione, un punteggio sulla base dei criteri di giudizio indicati nella griglia che segue.

<b>Giudizio</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>Criteri di giudizio</b>
eccellente	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	offerta in grado di soddisfare pienamente e completamente le aspettative di <b>ADM</b> in relazione alle prestazioni richieste
buono	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	offerta avente caratteristiche ampiamente idonee a garantire un livello più che soddisfacente delle prestazioni richieste
sufficiente	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	offerta avente caratteristiche tali da garantire il livello minimo delle prestazioni richieste
insufficiente	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	offerta avente carenze che possono compromettere la regolare esecuzione delle prestazioni richieste
scarso	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	offerta gravemente insufficiente al corretto espletamento delle prestazioni richieste

Giudizio	A	B	C	D	Criteri di giudizio
nullo	0	0	0	0	offerta assolutamente inidonea all'espletamento delle prestazioni richieste

## 18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è istituita allo scopo e designata dal Direttore di **ADM** con apposito provvedimento dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è composta da n. 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della **concessione**. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. A tal fine, viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle domande e della documentazione presentata dai **candidati**, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e opera attraverso la Piattaforma.

## 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

L'istruttoria delle domande di partecipazione alla **procedura di selezione** è effettuata da **ADM** presso la sede dell'Agenzia sita in Piazza Mastai 12 - 00153 ROMA a cura della Commissione giudicatrice.

La prima seduta ha luogo entro 15 giorni dal termine per la presentazione della domanda di partecipazione, la data sarà comunicata ai partecipanti per mezzo del Sistema.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema. Le successive sedute saranno definite di volta in volta dalla Commissione

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura della:

- documentazione amministrativa;
- documentazione tecnica;
- offerta economica.

Il sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i **candidati** potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati.

## 20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione, sulla base delle disposizioni organizzative proprie di **ADM**, accede alla documentazione amministrativa di ciascun **candidato**, mentre la documentazione tecnica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nelle presenti **regole amministrative**;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente capitolo 13.

Ad esito delle verifiche di cui sopra, il RUP provvede ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, alla sua pubblicazione sul sito di **ADM**, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque, entro un termine non superiore a cinque giorni dall’adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere ai **candidati**, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai **candidati** ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione, sulla base delle disposizioni organizzative proprie di **ADM**, accede alla documentazione tecnica di ciascun **candidato**, e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione tecnica presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione tecnica a quanto richiesto nelle **regole tecniche**;

La commissione giudicatrice procede all’apertura, esame e valutazione della documentazione tecnica presentate dai **candidati** e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nelle presenti **regole amministrative**. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito di **ADM**, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e, comunque, entro un termine non superiore a cinque giorni.

## 22. VERIFICA OFFERTA ECONOMICA

La Commissione, sulla base delle disposizioni organizzative proprie di **ADM**, accede alla offerta economica di ciascun **candidato** e procede a verificare la presenza della dichiarazione di impegno irrevocabile e la conformità, dell’importo e dei termini di pagamento a quanto previsto dal bando.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e, comunque, entro un termine non superiore a cinque giorni.

## 23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalle presenti **regole amministrative**. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai paragrafi 6.1. e 6.2., nonché ai punti 9.1. punti 1, 2 e 3 e al punto 9.3., dovuto a dichiarazioni e attestazioni non veritieri, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, a incamerare la garanzia provvisoria.

La Commissione provvede a determinare l’elenco delle **concessioni** aggiudicate e ne dà notizia al responsabile del procedimento. **ADM** pubblica l’elenco degli aggiudicatari sul sito web <https://www.adm.gov.it/portale/bandi-gara-concessioni-giochi>.

**ADM** si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario un solo **candidato**.

Ai fini della sottoscrizione della **convenzione** è necessaria la presentazione ad **ADM**:

- a. della documentazione comprovante la prestazione, a esclusivo favore di **ADM**, della garanzia definitiva. L’importo della garanzia definitiva, la durata e le ulteriori caratteristiche e modalità sono riportate nell’articolo 22 dello **schema di convenzione**;
- b. della ricevuta in originale quietanzata del versamento ad **ADM** della prima rata del corrispettivo una tantum di importo pari a quattro milioni di euro per ogni **concessione** richiesta e di cui risulta aggiudicatario. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria dello Stato, con imputazione al capo V, capitolo 2337 e le seguenti causali: *“Entrate derivanti dalle offerte presentate per le concessioni dell’offerta e della raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 – prima*

*rata”, e “Entrate derivanti dalle offerte presentate per le concessioni dell’offerta e della raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 – seconda rata”.*

- c. della copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto della società di capitali, costituita ai sensi del precedente punto 5.2., nonché, esclusivamente per i soggetti che hanno partecipato alla **procedura di selezione** come imprese individuali, società di persone, consorzi stabili, **raggruppamenti temporanei**, i consorzi ordinari, i **retisti**, i **GEIE** degli atti di conferimento dei poteri al legale rappresentante della società di capitali costituita;
- d. della documentazione comprovante l’istituzione di una sede secondaria in Italia ai fini del domicilio fiscale per i soggetti che hanno partecipato alla **procedura di selezione** avendo sede legale in uno Stato diverso da quello italiano;
- e. della documentazione comprovante che l’oggetto sociale contenga il riferimento esplicito all’esercizio dell’attività affidata in **concessione**;
- f. della comunicazione resa ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attestante la composizione societaria, l’eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Nel caso di partecipanti non residenti in Italia, deve essere prodotto atto o dichiarazione equipollente, accompagnata da traduzione in italiano, resa nelle forme legali previste dalla legislazione italiana vigente;
- g. della attestazione, redatta secondo il modello allegato 9, della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 resa da tutti i soggetti previsti dal successivo articolo 85. In alternativa tali dichiarazioni potranno essere rese dal legale rappresentante per conto dei medesimi soggetti utilizzando il modello allegato 10;
- h. della documentazione, redatta secondo i modelli allegato 11, 12, 13, e 14, necessaria alla richiesta da parte di **ADM** dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 agli Uffici Territoriali del Governo competenti; tale documentazione deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall’articolo 85 e dall’articolo 91, comma 5 del medesimo decreto legislativo;
- i. della attestazione, redatta secondo il modello allegato 15, della sussistenza o meno di eventuale condanna, anche con sentenza non definitiva, ovvero della condizione di imputato, per uno dei delitti di cui all’articolo 24, comma 25 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; resa da ciascuno dei soggetti indicati dettagliatamente nel predetto articolo. In alternativa, tali dichiarazioni potranno essere rese dal legale rappresentante per conto dei medesimi soggetti utilizzando il modello allegato 16;

Gli aggiudicatari che siano già **concessionari** per i giochi pubblici possono consegnare,

in luogo delle dichiarazioni di cui ai punti h) e i), la dichiarazione redatta secondo il modello allegato 17;

- j. dello **schema di convenzione**, compilato soltanto nel frontespizio esclusivamente nella parte relativa alla società, sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale della società aggiudicataria. Lo **schema di convenzione** sarà successivamente completato e controfirmato con firma digitale dal rappresentante di **ADM**;
- k. dell'allegato 3 alla **convenzione di concessione** – clausole vessatorie, con specifica sottoscrizione dell'elenco delle clausole di cui all'articolo 1341, comma 2, del Codice civile.

**23.1.** La documentazione indicata nel presente capitolo deve essere prodotta dal soggetto aggiudicatario entro 35 giorni dalla pubblicazione da parte di **ADM** dell'elenco degli aggiudicatari, fermo restando che, ove tale termine non venga rispettato, ovvero il soggetto non risulti in possesso dei requisiti di cui al presente capitolo, non si procede alla sottoscrizione della **convenzione** ed è incamerata la garanzia provvisoria.

La **convenzione** è stipulata non prima di 35 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aggiudicatari e, comunque, entro 60 giorni, dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La garanzia provvisoria è vincolata automaticamente al momento della stipula della **convenzione**; la garanzia provvisoria degli altri **candidati** non aggiudicatari è vincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula della **convenzione** non avviene nel termine per fatto di **ADM**, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula della **convenzione** non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula della **convenzione** al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

In caso di mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione o di mancata o tardiva sottoscrizione della **convenzione** per fatto dell'aggiudicatario, **ADM** procede a incamerare la garanzia provvisoria.

Entro sei mesi dal rilascio della **concessione** il soggetto aggiudicatario della **concessione** deve, in ogni caso, procedere all'attivazione effettiva del gioco secondo le modalità previste dalle **regole tecniche**.

## 24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La **convenzione** è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare ad **ADM**:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla **convenzione**. La comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari comporta la risoluzione di diritto della **convenzione**.

La **convenzione** è sottoposta alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 25. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'articolo 225, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nel Sistema, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

## 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

## 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione della domanda, è richiesto ai **candidati** di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Ai sensi e per gli effetti del citato Regolamento ad **ADM** compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

La base giuridica per il conferimento dati è contenuta nelle norme che disciplinano la raccolta dei giochi pubblici a distanza e, in particolare, nel Decreto Legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

I dati trattati sono: dati comuni generici e specifici, dati di capacità economico-finanziaria, dati di categorie particolari di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.

### 27.1. Finalità del trattamento

I dati personali eventualmente contenuti nei documenti presentati vengono acquisiti ai fini della partecipazione e, in particolare, della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del **candidato**, nonché ai fini della aggiudicazione e della esecuzione, della realizzazione e della gestione delle attività oggetto della **concessione** e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

### 27.2. Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati conformemente ai principi di liceità, correttezza, trasparenza con sistemi automatizzati e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito istituzionale **ADM**.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:

- soggetti esterni i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione giudicatrice;
- altri **candidati** che facciano richiesta di accesso ai documenti della **procedura di selezione** nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il periodo di conservazione dei dati per il **concessionario** è individuato in 10 anni dalla caducazione della **concessione**, salvo contenzioso; per i **candidati** non aggiudicatari, 5 anni dall'aggiudicazione, salvo contenzioso.

I diritti riconosciuti al **candidato** sono individuabili dall'informativa sul trattamento dei dati personali in materia di aggiudicazione, stipula e gestione delle **concessioni**,

pubblicata sul sito istituzionale **ADM** all'indirizzo [www.adm.gov.it/portale/giochi-informative-privacy](http://www.adm.gov.it/portale/giochi-informative-privacy).

## 28. CODICE DI COMPORTAMENTO

**28.1.** Nell'ambito della **procedura di selezione**, **ADM** e il **candidato** garantiscono di:

- conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio, o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di estorcere la relativa corretta esecuzione;
- informare puntualmente tutto il proprio personale, di cui si avvalgono dell'impegno di cui alla lettera a) e di vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti, nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- denunciare tempestivamente alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura di cui trattasi.

**28.2.** Nell'ambito della **procedura di selezione**, il **candidato** si impegna a:

- segnalare tempestivamente a **ADM** qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- fornire tempestivamente ogni informazione e/o documentazione richiesta da **ADM** in ordine ad ogni aspetto ritenuto rilevante ai fini dell'assegnazione e della successiva gestione della concessione, ivi compresa la documentazione antimafia.

**28.3.** Nello svolgimento delle attività oggetto della **concessione**, il **concessionario** deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di **ADM** e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

**28.4.** In seguito alla comunicazione di **aggiudicazione** e prima della stipula della dell'**atto di convenzione**, l'**aggiudicatario** ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito di **ADM** al link <https://www.adm.gov.it/portale/piao-2024-2026>

**INDICE DEGLI ALLEGATI**

<b>ALLEGATO 1</b>	<b>SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE</b>
<b>ALLEGATO 2</b>	<b>PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI</b>
<b>ALLEGATO 3</b>	<b>“REQUEST.XML” DEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)</b>
<b>ALLEGATO 4</b>	<b>ATTO D’OBBLIGO</b>
<b>ALLEGATO 5</b>	<b>CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE</b>
<b>ALLEGATO 6</b>	<b>SCHEMA DI CONTRATTO DI CONTO DI GIOCO</b>
<b>ALLEGATO 7</b>	<b>DICHIARAZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DELLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE DETENGONO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, UNA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE O AL PATRIMONIO SUPERIORE AL 2 PER CENTO</b>
<b>ALLEGATO 8</b>	<b>DICHIARAZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI DI CUI AL PUNTO 6.1.2. DELLE PRESENTI REGOLE AMMINISTRATIVE, IVI INCLUSO L’AMMINISTRATORE DI FATTO, OVE PRESENTE</b>
<b>ALLEGATO 9</b>	<b>ATTESTAZIONE RESA DAL SINGOLO SOGGETTO OBBLIGATO, DELLA INSUSSISTENZA DI UNA DELLE CAUSE DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DI DIVIETO DI CUI ALL’ARTICOLO 67 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159</b>
<b>ALLEGATO 10</b>	<b>ATTESTAZIONE RESA IN CONTO TERZI DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA PER OGNI SOGGETTO OBBLIGATO, DELLA INSUSSISTENZA DI UNA DELLE CAUSE DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DI DIVIETO DI CUI ALL’ARTICOLO 67 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159</b>
<b>ALLEGATO 11</b>	<b>DICHIARAZIONE PER L’INFORMAZIONE ANTIMAFIA RESA DALLA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA DI CUI ALL’ARTICOLO 85 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159</b>

<b>ALLEGATO 12</b>	<b>DICHIARAZIONE PER L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA RESA DALLA SOCIETÀ DI CAPITALE I CUI SOCI DETENGONO UNA QUOTA SUPERIORE A 2 PER CENTO DEL CAPITALE O DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA</b>
<b>ALLEGATO 13</b>	<b>DICHIARAZIONE PER L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA RESA DALLA SOCIETÀ DI PERSONE I CUI SOCI DETENGONO UNA QUOTA SUPERIORE A 2 PER CENTO DEL CAPITALE O DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA</b>
<b>ALLEGATO 14</b>	<b>DICHIARAZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DEI FAMILIARI CONVIVENTI E DEL CONIUGE NON SEPARATO DI TUTTI I SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA DI CUI ALL'ARTICOLO 85 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159</b>
<b>ALLEGATO 15</b>	<b>DICHIARAZIONE RESA DAL SINGOLO SOGGETTO OBBLIGATO DELLA INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 24, COMMA 25 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98</b>
<b>ALLEGATO 16</b>	<b>DICHIARAZIONE RESA IN CONTO TERZI DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA PER OGNI SOGGETTO OBBLIGATO DELLA INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 24, COMMA 25 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98</b>
<b>ALLEGATO 17</b>	<b>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAI SOGGETTI GIÀ CONCESSIONARI PER LA RACCOLTA DEI GIOCHI PUBBLICI.</b>